

STATUTO

THE DREAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELVEDERE MARITTIMO CS VIA
GIUSEPPE FIORILLO 6

Numero REA: CS - 214543

Codice fiscale: 03150370785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B"	
	all'atto N. 1299 di Repertorio	
	e N. 702 di Raccolta	
	Statuto della Società	
	<i>"The Dream – Società cooperativa sociale ONLUS"</i>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di	
	Belvedere Marittimo (CS), la società cooperativa sociale denominata:	
	"THE DREAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	

	dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p),	
	del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106".	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci	
	e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con	
	altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A" che	
	attraverso lo svolgimento di attività produttive nei vari settori, in	
	conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Nello svolgimento delle attività la cooperativa impiega possibilmente soci	
	lavoratori retribuiti; per le attività produttive impiega lavoratori	
	svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata legge	
	381/91, dando occupazione lavorativa ai soci lavoratori e le migliori	

	condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con	
	apposito regolamento interno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa si propone di iscriversi alla Confederazione Cooperative	
	Italiane previa delibera dell'organo amministrativo.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale delle	
	prestazioni lavorative dei soci in possesso dei requisiti tecnico professionali	
	richiesti dalle attività che andrà a svolgere.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle	
	seguenti attività in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett.	
	"A" e "B".	
	In relazione a ciò la cooperativa si propone di operare per:	
	Attività socio-sanitarie ed educative quali:	
	La gestione, la realizzazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di	
	natura domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale rivolti a	
	soggetti svantaggiati, anziani, persone con disabilità, minori, donne in	
	difficoltà, vittime di violenza, ragazze madri, adulti disagiati, immigrati e	
	minori stranieri non accompagnati;	
	- La gestione e realizzazione di assistenza e servizi sanitari di natura	
	domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;	
	- La gestione e realizzazione di servizi di Segretariato Sociale, PUA,	
	Servizio Sociale Professionale;	

	- La gestione e realizzazione di servizi di Pronto Soccorso e di Pronto	
	Intervento, anche in collaborazione con altre associazioni e organismi,	
	compresi servizio ambulanza;	
	- La gestione e realizzazione di Servizi Educativi per la Prima Infanzia	
	(Servizi Nido, Micronido e Servizi Integrativi);	
	- La gestione e realizzazione di C.I.C. (Centro di Informazione e	
	Consulenza) per scuole di ogni ordine e grado;	
	- La gestione e realizzazione di Scuole private, parificate e paritarie di ogni	
	ordine e grado;	
	- La gestione e realizzazione di Ludoteche, baby parking, servizi di	
	animazione e aggregazione per bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani;	
	- La gestione e realizzazione di Percorsi, Corsi e Scuole, privati e accreditati,	
	di Formazione, Formazione Professionale, Formazione ed Educazione	
	Continua, comunque denominata, compresa la Formazione Continua in	
	Sanità (Educazione Continua in Medicina), e di Attività, Corsi, Convegni,	
	Congressi, Tavole Rotonde, ecc. di Formazione e Aggiornamento, anche	
	accreditati.	
	Servizi per il Lavoro, quali:	
	- Accoglienza, informazione e accesso, orientamento di base, profilazione e	
	presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato, nonché	
	accoglienza e Informazioni per datori di lavoro;	
	- Orientamento specialistico e individualizzato; accompagnamento verso la	
	crescita delle competenze; accompagnamento verso l'autoimpiego e	
	autoimprenditorialità;	
	- Orientamento specialistico e individualizzato; accompagnamento verso la	

	crescita delle competenze e all'inclusione attiva; informazioni, consulenza	
	alle imprese e convenzioni ex l.68/99; incrocio Domanda/Offerta ex l. n.	
	68/99;	
	- Ausilio alla ricerca di una occupazione; accompagnamento al lavoro;	
	assistenza intensiva alla ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione;	
	avviamento a selezione presso P.A.; accompagnamento al lavoro per	
	soggetti svantaggiati; servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi;	
	- Promozione, scouting presso i datori di lavoro; gestione fabbisogno	
	occupazionale; consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo;	
	consulenza su agevolazioni e finanziamenti.	
	- Diffondere l'idea dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed	
	educativi anche con soluzioni terapeutiche di alto significato umano e	
	sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione,	
	ricerca, studio, consulenza e progettazione;	
	- La gestione di servizi relativi all'accoglienza umanitaria ed integrazione	
	dei migranti;	
	- La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci	
	e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a	
	facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la	
	preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in	
	modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- Servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro,	
	di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria,	
	terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e	

	portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex	
	degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di	
	tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio,	
	al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e	
	l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati	
	nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità	
	riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività	
	socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in	
	collaborazione con le ASP, gli ENTI Locali e le Associazioni	
	rappresentative dei soggetti suddetti;	
	- Fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di	
	cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	- Servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e	
	servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le	
	categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o	
	controlli locali, nazionali ed internazionali;	
	- Gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi,	
	terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli	
	ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo,	
	residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di	
	tutte le categorie di svantaggio sociale;	
	- Assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti portatori di handicap fisico e	
	psichico, a malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di	
	assistenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attività che altrimenti	
	sarebbero precluse;	

	- Assistenza, animazione e gestione di Case di Riposo, compresa eventuale	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- Assistenza, animazione e gestione di Comunità Alloggio, compresa	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- Assistenza, animazione e gestione di Centri Diurni, compresa	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- Assistenza, animazione e gestione di Ospedali e Day Hospital compresa	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- Trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handicap	
	fisico e psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che	
	necessiti di assistenza, sia nel territorio nazionale che estero;	
	- Servizi di assistenza presso soggiorni estivi per anziani;	
	- Realizzazione e Gestione Case di Riposo, Casa Famiglia, Centro Diurno e	
	S.I.R. (Struttura Intermedia Residenziale);	
	- Gestione Centro Diurno o Centro Sociale per anziani presso la Casa di	
	Riposo;	
	- Assistenza domiciliare diurna e notturna;	
	- Servizio prenotazioni visite specialistiche; Disbrigo pratiche sanitarie -	
	amministrative;	
	- Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso	
	la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	- Realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- Realizzazione gestione di comunità terapeutiche;	

	- Realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di	
	convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura,	
	ecc.;	
	- Attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina,	
	telesoccorso/teleassistenza);	
	- Attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
	- Attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per	
	portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani,	
	sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;	
	- Assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed	
	approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di	
	garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	La cooperativa si propone, inoltre, di:	
	- Favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche,	
	culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente	
	i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche	
	e culturali;	
	- Favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale	
	nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione,	
	ambiente, scuola ecc.;	
	- Realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per	
	giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;	
	- Promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;	
	- Promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso	

	l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	- Gestione asili nido;	
	- Realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento;	
	- Attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca,	
	documentazione e attività editoriali connesse;	
	- Promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia	
	socio-sanitaria ed educativa;	
	- Gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali;	
	- Realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole,	
	fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso	
	di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.).	
	B) Inoltre, la cooperativa si propone di organizzare e gestire - in forma	
	stabile ovvero temporanea - una o più attività produttive ritenute	
	opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi	
	dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii.,nell'ambito dei	
	settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei	
	servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con	
	la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita	
	al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	
	- Lo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza	
	ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, avviamento a selezione	
	presso P.A.; accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati,	
	parasubordinati ed autonomi ai sensi della normativa vigente;	
	- La gestione e realizzazione di attività turistiche alberghiere ed extra	

	alberghiere, di ristorazione, bar e similari;	
	- L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la	
	valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici e	
	archeologici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei e biblioteche e	
	altri edifici e siti di interesse culturale, artistico, ambientale, archeologico	
	nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	- Promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale, religioso anche	
	attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	- La gestione e realizzazione di servizi mensa, mensa collettiva, mensa	
	scolastica, mensa aziendale;	
	- Organizzare e gestire, anche in convenzione con Enti pubblici o privati,	
	servizi di manutenzione e realizzazione di aree di verde pubblico o privato,	
	raccolta Differenziata dei R.S.U.;	
	- Organizzare e gestire servizi di piccola manutenzione di immobili sia per	
	conto di Enti pubblici che privati;	
	- La gestione e realizzazione di servizi di pulizia in edifici privati e pubblici,	
	attività di lavanderia, sartoria, stireria;	
	- La gestione e la realizzazione di servizi di rilevazione e monitoraggio dei	
	consumi delle utenze (acqua, gas, metano, elettricità, ecc.), manutenzione,	
	pulizia e disinfestazione;	
	- La gestione e realizzazione di servizi e aziende nel settore agricolo relativi	
	alla produzione e alla trasformazione;	
	- La gestione e realizzazione di servizi accessori nell'agricoltura quali	
	potatura, irrigazione, raccolta, trasporto, ecc.	

	- La gestione e realizzazione di fattorie didattiche e sociali;	
	- La gestione e realizzazione di agriturismi;	
	- La gestione e realizzazione di servizi informatici, di commercio elettronico, di assistenza tecnica specialistica e di supporto anche alle Pubbliche Amministrazioni in ogni settore;	
	- La gestione e realizzazione di servizi di smaterializzazione documentale anche per le Pubbliche Amministrazioni;	
	- La gestione di servizi di assistenza nel settore contabile, amministrativo, fiscale e societario;	
	- Lo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi ai sensi della normativa vigente;	
	- Lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi ai sensi della normativa vigente;	
	- Svolgere attività rivolta a stipulare convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese;	
	- fornire assistenza in materia finanziaria;	
	- Svolgere attività di assistenza agli agricoltori, tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel	

	sistema informativo attraverso le procedure del sian, interrogare le banche	
	dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica	
	relativa ai propri associati, accertare ed attestare, a prescindere dalla	
	suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla	
	legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti	
	situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa;	
	- Svolgere servizi di consulenza aziendale, controllo qualità Certificazione	
	ambientale;	
	- La gestione e realizzazione di attività di editoria in ogni campo anche in	
	formato digitale;	
	- La gestione e realizzazione di servizi delle zone e aree destinate a	
	parking e della segnaletica stradale e di controllo e vigilanza;	
	- La gestione e realizzazione di servizi scuolabus;	
	- La gestione e realizzazione di servizi di trasporto urbano ed extraurbano e	
	taxi;	
	- Favorire lo sviluppo del commercio equo-solidale,	
	- La gestione e realizzazione di servizi di corriere express, servizi postali	
	ecc.;	
	- La gestione e realizzazione di servizi di infortunistica stradale;	
	- La gestione e realizzazione di servizi di stampa, pubblicazione e	
	diffusione di periodici, di manifesti propagandistici, ecc.;	
	- La gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali	
	per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di	
	servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e	
	connessa;	

	- L'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione,	
	sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra	
	attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali,	
	strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia	
	privati;	
	- L'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia	
	manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree	
	erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree	
	erbose e sponde di canali;	
	- La coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di	
	serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di	
	essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le	
	attività agro-forestali;	
	- La realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno	
	per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di	
	coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la	
	fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e	
	resinose;	
	- La gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica,	
	creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio;	
	- L'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria in aree pubbliche e private, opere	
	di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione,	
	installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	- L'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché	

	di pulizia di edifici privati e pubblici , anche di interesse storico artistico	
	e/o culturale;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro,	
	ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di	
	ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi, ecc);	
	- L'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il	
	trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il	
	servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia,	
	servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la	
	movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il	
	trasporto su scale e gradini;	
	- L'organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere	
	cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e	
	complementare;	
	- L'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni,	
	celebrazioni funerarie;	
	- L'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e	
	commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati;	
	- L'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il	
	risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per	
	esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti	
	per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone	
	altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	- Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi	

	informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet,	
	database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di	
	sistemi operativi;	
	- Gestione del Servizio notifiche;	
	- Informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;	
	- Servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e trasporto scolastico;	
	- Gestione di impianti di illuminazione pubblica;	
	- Gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni;	
	- Pulizia e manutenzione edifici comunali;	
	- Gestione del servizio idrico integrato;	
	- Organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni culturali, turistiche	
	e sportive, spettacoli e celebrazioni;	
	- Gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte	
	ad ospitare animali randagi;	
	- Organizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, mostre,	
	conferenze, fiere e mercati;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di promozione e	
	commercializzazione, assistenza, tutoraggio per nuove iniziative	
	imprenditoriali, associative, sociali;	
	- Attività di manutenzione ordinaria, che hanno la principale finalità di	
	assicurare la piena funzionalità dei beni e servizi di proprietà privata e/o	
	di enti pubblici;	
	- Gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o	
	privato;	
	- Gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà	

	pubblica;	
	- Attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	- Erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per enti comunali;	
	- Creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte a diffondere e	
	valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico;	
	- gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio	
	storico-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio;	
	- Organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione del	
	personale, in convenzione con Enti pubblici e/o privati;	
	- Gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi e parchi	
	archeologici, storici e naturalistici;	
	- Gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere "Ostello	
	della Gioventù" il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;	
	- Servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di B&B (Bed and	
	Breakfast) e di alloggio in agriturismo;	
	- Promozione socio-culturale: salvaguardia, valorizzazione e gestione Beni	
	Culturali, servizi socio-turistici;	
	- Attività di salvaguardia ambientale: indagini socio-ambientali, servizi di	
	educazione alla legalità, ecc.;	
	- Gestione parcheggi, autorimesse e servizi di manutenzione del territorio	
	per conto di Enti pubblici e di privati;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attività di carattere	
	culturale, ricreativo e sportivo;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di attività di animazione e	
	ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico;	

	- Promozione di attività nel campo turistico, ricettivo, sportivo;	
	- Gestione di musei, biblioteche, sagre, eventi e manifestazioni pubbliche e private;	
	- Creazione e gestione di alberghi, hotel, alloggi, camere, bed and breakfast o altra tipologia ricettiva per ospitare turisti, congressisti, o altro;	
	- Gestione di servizi di promozione del territorio; gestione di attività collegate al turismo, come escursioni, guide turistiche, maneggi, ecc.;	
	- Gestione e svolgimento di lavori di manutenzione edile, stradale, giardinaggio, verde attrezzato;	
	- Gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo di calcio, campi da tennis, ecc.);	
	- Attività di stampa e distribuzione di opuscoli informativi, libri, manifesti o altro riguardante le arti grafiche, tipografiche e pubblicitarie;	
	- La gestione di mense scolastiche, aziendali o chioschi;	
	- Gestione servizi attinenti la ristorazione, come lavanderie, pulizie, ecc.;	
	- Creazione e gestione di laboratori per arti e mestieri (impagliatori, intarsiatori, ceramisti, sarti, ecc.);	
	- Apertura e gestione negozi per la vendita di prodotti tipici sia gastronomici che di oggettistica;	
	- Servizi attinenti la formazione di personale in tutti i settori (lavorativo, informatico, gestionale, turistico, ecc.).	
	- Servizi atti ad incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;	
	- Servizi atti a valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed	

	ambientali presenti sul territorio;	
	- Servizi atti a promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità,	
	capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento	
	professionale;	
	- Servizi atti alla promozione, organizzazione e gestione di fiere, enoteche,	
	mostre mercato ed iniziative enogastronomiche a scopo dimostrativo, di	
	conferenze, convegni ed altre iniziative e manifestazioni, anche per conto di	
	enti locali, enti pubblici ed altri organismi, per la divulgazione e la	
	valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura di Calabria, delle relative	
	tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché di	
	macchine ed attrezzature per i settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del	
	turismo;	
	- Servizi atti a stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o	
	privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in	
	Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi	
	natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad	
	iniziative in collaborazione con Enti pubblici e privati;	
	- Servizi atti ad organizzare incontri, dibattiti, tavole rotonde, studi, corsi,	
	mostre, iniziative culturali di promozione e valorizzazione ed altre	
	analoghe iniziative;	
	- Servizi atti a promuovere ed attuare, direttamente e/o in collaborazione	
	con altri enti iniziative volte alla valorizzazione di prodotti	
	enogastronomici e del territorio;	
	- Servizi atti ad attuare, nell'ambito delle finalità statutarie, iniziative anche	
	in collaborazione con enti pubblici e privati, ricevendo da essi eventuali	

	contributi;	
	- Servizi atti ad incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la	
	promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei	
	prodotti e dei servizi e favorire azioni di commercializzazione	
	individuando i mercati o i target, e dotandosi di eventuali strutture proprie	
	adatte allo scopo;	
	- Servizi atti a diffondere, attraverso iniziative promozionali, campagne di	
	informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza	
	nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il raggiungimento di tali scopi la società potrà utilizzare le leggi di	
	avviamento al lavoro ed a sostegno e ad incremento dei livelli	
	occupazionali, specie per i giovani.	
	La cooperativa per i servizi di tipo "B" garantirà la presenza di lavoratori e	
	soci lavoratori svantaggiati secondo percentuale e tipologia indicate dalle	
	norme vigenti.	
	La cooperativa potrà favorire e promuovere la cooperazione con altre	
	cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto o	
	aggregazione che per natura o finalità sia coerente con gli scopi della	
	cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone	
	fisiche, società, enti e associazioni locali, nazionali ed internazionali,	
	divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri	
	soci e le altre reti per la realizzazione di progetti di cooperazione	

	internazionale incentrati sull'attività di sensibilizzazione e informazione	
	sui temi dello sviluppo e della cooperazione, sullo sviluppo sostenibile,	
	sulle attività di cooperazione internazionale nel settore socio-sanitario ed	
	assistenziale, sulle condizioni di disagio e svantaggio sociale.	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni con organizzazioni nazionali ed	
	internazionali, governative e non, con l'amministrazione centrale dello	
	Stato, le regioni, le Province, i Comuni per l'attuazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative, potrà, inoltre, assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a tre ne superiore al massimo	
	stabilito per legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	

	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i	
	necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di	
	attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai	
	risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna categorie.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	

	<i>(Nel caso di interesse alla formazione)</i>	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	<i>(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)</i>	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla	
	relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	

	categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:	
	<i>(Nel caso di interesse alla formazione)</i>	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	<i>(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)</i>	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei	
	diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	

	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	

	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	i) del capitale sottoscritto;	
	ii) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	iii) dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi	
	sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	

	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine	
	di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt.39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	

	materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt.39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art.23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies,	
	comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	

	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	

	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	

	della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro	
	500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad	
	indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali	

	privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2	
	punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari	
	delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	

	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati	
	da quote del valore nominale non inferiore ad euro 25,00	
	(euro venticinque/00), La quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	

	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
	dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	

	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	

	iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al	
	successivo art.27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	
	precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà	
	avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un	
	apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che	
	contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con	

	chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente	
	art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	

	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica), inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	

	La presenza e partecipazione all'assemblea da parte dei soci è possibile	
	anche con mezzi telematici, quali la videoconferenza o similari.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	

	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla	
	decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un	
	Vice Presidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo dura in carica sino a revoca o dimissioni o per il	
	periodo indicato dall'assemblea in sede di nomina.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	

	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, ove istituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi, nel caso non venga determinato alcun compenso, le	
	cariche s'intendono prestate a titolo gratuito.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione	
	dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci,	
	comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione	
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 1.000,00 Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	

	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e del movimento cooperativo e	
	sono nominati dalla camera arbitrale di Confcooperative. In difetto di	
	designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri	
	a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	

	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	• a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	• al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	

49 di 49